



Città di Reggio Calabria

SETTORE P.M. E VIABILITÀ
SERVIZIO VIABILITÀ
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo via Aldo Moro, 18
89129 - Reggio Calabria



09653622815; 09653622834



P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

Ordinanza n. 91

Prot. n. del 03/02/2026

OGGETTO: MODIFICHE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA ENZO LAGANA' (LUNGOMARE CATONA), VIA DEI GARIBALDINI, VIA REGINA ELENA E PIAZZA MATTEOTTI PER SFILATA DI CARNEVALE IL 15/02/2026

IL DIRIGENTE

Vista la nota Prot. 31/01/2026.0025152.E, trasmessa dalla Associazione Socio Culturale di Volontariato "Nuova Solidarietà ODV", con sede in via Romana, 13 – Catona di Reggio Calabria nella persona del legale rappresentante Sig. Fortunato Scopelliti con la quale si richiede l'autorizzazione ad effettuare una sfilata di carnevale il 15/02/2026, con percorso da Rotonda Reitano - Lungomare Catona, verso via XX settembre, via dei Garibaldini, via Regina Elena e Piazza Matteotti;

Visto il patrocinio morale rilasciato dal sindaco di Reggio Calabria il 16/12/2025 con prot. n. 304081;

Vista l'autorizzazione SUAP Prot. 02/02/2026.0026666.E;

Ritenuto necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione veicolare in occasione del suddetto evento;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

ORDINA

in via Enzo Laganà (Lungomare di Catona), nel tratto compreso tra l'intersezione con via Antonio Scopelliti e l'intersezione con via XX settembre;

in via XX settembre, nel tratto compreso tra via Enzo Laganà (Lungomare di Catona) e via dei Garibaldini;

in via dei Garibaldini, nel tratto compreso tra l'intersezione con via XX settembre e l'intersezione con via Regina Elena

in via Regina Elena, nel tratto compreso tra l'intersezione con via dei Garibaldini e piazza Matteotti

- divieto di sosta con zona rimozione coattiva e forzata ambo i lati;
- sospensione della circolazione veicolare al passaggio del corteo di Carnevale;

il 15/02/2026 dalle ore 14:00 alle ore 19:00

In merito ai Cortei di Carnevale, si prescrive che i partecipanti:

- tengano una condotta improntata al rigoroso rispetto delle norme di comportamento previste dal C.D.S. in particolare facendogli mantenere la destra della carreggiata, al fine di preservare una corsia di marcia per il passaggio di mezzi di soccorso e/o forze dell'ordine;

- vengano istruiti e sorvegliati circa l'osservanza di ogni altra cautela o regola di comune prudenza al fine di evitare ogni pericolo per gli stessi e per la circolazione.

L'associazione richiedente e' da intendersi responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dal non corretto ovvero incauto svolgimento della manifestazione, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale per danni a persone o cose, non derivanti dal proprio operato.

Tutta la segnaletica necessaria e le transennature amovibili necessarie per le chiusure, dovrà essere apposta, mantenuta a cura e spese dell'associazione richiedente specificata in premessa e dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 (G.U. del 26/09/2002).

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà le applicazioni delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale in seguito a sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate e, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Reggio Calabria, lì _____

Il Tecnico Istruttore:

Geom. Stefano Bongiovanni

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Daniela Cutrupi

Il Dirigente

Col. Dott. Salvatore Zucco